



IRPINIAMBIENTE S.P.A.



DECRETO n. ~~85~~ del 25.05.2021

**OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SPOGLIATOIO E SERVIZI PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA SOCIETA' IRPINIAMBIENTE IN ARIANO IRPINO.**

**DECRETO DI AFFIDAMENTO  
L'AMMINISTRATORE UNICO**

**Premesso che:**

- la società Irpiniambiente S.p.A., è affidataria del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti per la Provincia di Avellino ai sensi della Legge Regionale 4/2007 e ss.mm.ii. e D.L. 30/12/2009, n. 195 convertito in Legge del 26/02/2010, n. 26, e ss.mm.ii.;
- con atto n. 4 del 30/09/2010 – il Presidente della Provincia – Commissario Straordinario ex articolo 11 legge 26/02/2010 di conversione del D.L. n. 195/2009 – approvava il Piano industriale per la gestione dei rifiuti della Provincia di Avellino;
- con Contratto di servizio Rep. n. 117 del 02/12/2010, registrato in Avellino il 20/12/2010 al n. 1015, la Provincia di Avellino ha affidato ad Irpiniambiente S.p.A. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti al fine del perseguimento della missione di carattere generale di competenza della Provincia ai sensi della L.R. 4/2007 e della Legge n. 26 del 26/02/2010 di conversione con modificazioni del D.L. n. 195/2009;
- All'uopo, occorre garantire la esecuzione di lavori, servizi e forniture da parte di operatori economici;

**Vista**

- la L.R. n. 6 del 04.04.2016 art. 14 comma 3 che recita "In fase transitoria di riordino de ciclo dei rifiuti, in attesa degli affidamenti che saranno disposti dagli Enti di Governo negli ambiti ottimali, proseguono le attività attribuite alle società provinciali ai sensi delle norme vigenti";
- il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";


**Considerato che**

- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto del decreto legge 195/09, così come convertito dalla legge 26/2010 e ss. mm. e ii. la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è affidata, sul territorio della regione Campania, alle Province che esercitano tale attività per il tramite di società all'uopo costituite e da esse interamente partecipate;
- l'articolo 1, comma 1 del decreto legge n. 1 del 2013, come convertito in legge n. 11 del 01 febbraio 2013 e sue successive mm. e ii., proroga al 31 dicembre 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'art. 11, comma 2-ter, del decreto legge n. 195 del 2009, durante la quale "le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedurali, dai comuni" della regione Campania;
- a partire dalla scadenza del predetto termine, "si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni" in base alle quali rientrano tra le funzioni fondamentali dei comuni "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi";
- l'art. 14 del decreto legge 201/2011, convertito nella legge 214/2011, al comma 1 introduce, "a decorrere dal gennaio 2013" e "in tutti i comuni del territorio nazionale" il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e al comma 43 sopprime dalla stessa data "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria" (TARSU e TIA);

**Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                      83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



## IRPINIAMBIENTE S.P.A.

- il termine di cui al citato art. 11 è stato più volte differito e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 9, comma 4 ter del D.L. 192/2014, conv. in L. 11/2015;
- successivamente, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale 5 aprile 2016, n. 6, è stata espressamente prevista la proroga delle società provinciali;
- per effetto dell'art. 16 comma 7 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22, al comma 3 dell'art. 40 della L.R. 26 maggio 2016 n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) le parole "comunque non oltre i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse confermando, in tal modo, l'attuale titolarità della IRPINIAMBIENTE S.p.A. nella prosecuzione del servizio.

### tenuto conto

- che la Provincia di Avellino e la società Irpiniambiente s.p.a. in data 2 dicembre 2010, sottoscrivevano contratto di servizio, ex ar.253 del d.lgs. 152/2006, con il quale veniva individuata la società Irpiniambiente s.p.a. quale soggetto affidatario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Avellino;
- che, in virtù dell'art.3 del suddetto contratto, veniva individuata la società provinciale Irpiniambiente s.p.a. quale soggetto competente per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio della provincia di Avellino, ivi compresa la gestione degli impianti funzionali al ciclo di proprietà o in possesso della Provincia o alla stessa trasferita;
- che, in virtù di quanto previsto dall'art.3 del medesimo contratto, veniva stabilito che la società Irpiniambiente si obbligava al rispetto delle norme di legge in materia di subentro nelle attività espletate dai consorzi di Bacino AV1 AV2 e delle relative articolazioni societarie, nonché al subentro dei rapporti in essere tra i Comuni e i soggetti terzi, alla data del 31 dicembre 2009;
- che Irpiniambiente è, tra l'altro, subentrata al Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 2 che aveva sottoscritto, in data 14 settembre 2007, con il Comune di Ariano Irpino, contratto (approvato con deliberazione di Giunta Municipale n.° 231/2007) per il servizio di raccolta differenziata, nello specifico, per la raccolta domiciliare della frazione organica;
- che, anche in ragione delle modifiche normative che si erano avute nel corso degli anni, Irpiniambiente s.p.a. e Comune di Ariano Irpino hanno sottoscritto, in data 7 febbraio 2019, un nuovo contratto di appalto, registrato in Ariano Irpino in data 21 febbraio 2019 n. 3830, avente ad oggetto "la gestione dei rifiuti urbani comprensivo dei servizi accessori" in cui non era previsto il servizio di pulizia e spazzamento delle strade;
- che, in data 5 ottobre 2020 rep.3855, siffatto contratto è stato integrato con affidamento all'Irpiniambiente s.p.a. anche del servizio di pulizia e spazzamento strade;
- che, in data 29 ottobre 2020, con decreto n° 79, l'Amministratore Unico della Irpiniambiente s.p.a. approvava gli schemi di contratto sopra individuati, nei quali il Comune di Ariano Irpino presta il proprio espresso consenso affinché Irpiniambiente s.p.a. abbia facoltà ad individuare, con le modalità previste dalle legge, un sub concessionario;
- che, in data 6 novembre 2020, è stato stipulato un contratto di sub concessione tra Irpiniambiente s.p.a. e la De Vizia Transfer s.p.a. individuato sub concessionario per l'affidamento della gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Ariano Irpino, in esecuzione dei contratti stipulati in data 21 febbraio 2019 ed in data 5 ottobre 2020 tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente s.p.a.

2

### considerato altresì che

- Che l'Ambito Territoriale Ottimale Avellino, con nota prot. n°307 del 23 febbraio 2021, a firma del direttore generale, ing. Annarosa Barbati, in ordine al contratto di sub concessione sopra descritto, ha rilevato che "la individuazione del sub concessionario, inoltre, appare non realizzata attraverso una procedura ad evidenza pubblica, secondo i principi previsti dalla normativa europea ed in ragione del fatto che le società in house sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti ad evidenza pubblica previsti dalla normativa statale e regionale, come appunto dispone l'art.16, ultimo comma, del decreto legislativo 19 agosto

### **Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



## IRPINIAMBIENTE S.P.A.

2016 n°175. Alla luce delle predette considerazioni si ritiene opportuno che la Società Irpiniambiente debba, in autotutela, procedere alla revisione del contratto di cui in oggetto”.

- che, successivamente, il Comune di Ariano Irpino, in riscontro alla nota dell'Ambito Territoriale Ottimale Avellino, sopra descritta, con nota prot. n°5582 del 24 febbraio 2021, inviata ad Irpiniambiente ha rilevato che “al fine di garantire la legalità del rapporto intercorrente tra il Comune di Ariano Irpino e la Irpiniambiente invita ad adottare ad horas i rimedi necessari per il ripristino della legittimità dell'azione amministrativa posta in essere da codesta società, garantendo al contempo la continuità del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”;

### rilevato

- che è stato interesse della società Irpiniambiente s.p.a. ripristinare la legittimità delle procedure nello svolgimento del servizio per il quale è concessionario;
- che, in ogni caso, la società Irpiniambiente intende riattivare il servizio affidatogli dal Comune di Ariano Irpino direttamente;
- che in data 1/04/2021 con decreto n. 43 veniva disposta comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 7 L.241/1990 del decreto n° 79 dell'Amministratore Unico di Irpiniambiente s.p.a. che approvava gli schemi di contratto sopra individuati;
- che nelle more perveniva il parere reso dall'AGCOM, benché richiesto dal Comune di Ariano Irpino, che conferma la sussistenza del più grave vizio della nullità della subconcessione per violazione di norme imperative sulla evidenza pubblica, per cui si ritiene di adottare il provvedimento in autotutela del decreto n.79 del 29.10.2020 quale strumento maggiormente idoneo rispetto alla procedura di recesso;
- che con relativo decreto dell'A.U. n.53 del 30.4.2021 Irpiniambiente ha disposto l'annullamento d'ufficio, ai sensi dell'art.21 nonies L. n.241/1990, della propria determinazione n. 79 del 29.10.2020 con cui l'Amministratore Unico della Irpiniambiente s.p.a. approvava gli schemi di contratto sopra individuati ed individuava la De Vizia Transfer Spa quale soggetto terzo cui affidare in sub concessione il servizio de quo relativo al Comune di Ariano Irpino;
- che il Comune di Ariano Irpino e la società Irpiniambiente hanno espresso la volontà della ripresa del servizio da parte della stessa Irpiniambiente;
- che a tale fine, tenuto conto, che il servizio da svolgere presso il Comune di Ariano Irpino riguarda sia il servizio di raccolta che quello relativo allo spazzamento appare necessario valutare l'utilizzo di altra sede al fine di adibire la stessa per il ricovero degli automezzi e del personale relativo;
- che la necessità di reperire altra sede nasce anche in virtù di quanto indicato nella relazione del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 19.6.2020 prot.n.6855);
- che al contempo necessita individuare urgentemente altra sede vista la necessità di effettuare il servizio presso il Comune di Ariano Irpino e ottimizzare al contempo anche i servizi presso gli altri Comuni serviti dalla sede di Flumeri;
- che la società Irpiniambiente ha individuato in loc.tà Scarnecchia in Ariano Irpino la nuova sede per il servizio di raccolta dei rifiuti presso il Comune di Ariano Irpino e che tale area risulta priva di spogliatoio per i dipendenti della società Irpiniambiente.

3

### Preso atto

- della necessità di predisporre per i dipendenti una struttura prefabbricata, si è proceduto ad acquisire offerta economica da operatori economici esperti del settore ed acquisita al prot.n.6866 del 24.05.2021;

### Visti

- il D.Lgs 50/2016, per come integrato dal D.Lgs n.56/2017 (decreto correttivo) pubblicato in G.U. n.103 del 05.05.2017, con particolare riferimento all'art.36 commi 1 e 2, lettera a).
- Il Decreto Semplificazioni: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016

### **Irpiniambiente s.p.a.**

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                      83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it



## IRPINIAMBIENTE S.P.A.

(c.d. Codice dei contratti), per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione: affidamento diretto per importo inferiore a 75.000 euro.

### Ritenuto

- che la stessa IRPINIAMBIENTE S.p.A. svolge un servizio pubblico essenziale.

### attesa

- la necessità di procedere con l'affidamento della fornitura e posa in opera in oggetto.

### considerato

- il parere positivo da parte del Direttore generale di Irpiniambiente che sottoscrive per tale adempimento il presente decreto

Il Direttore Generale  
Prof. Armando Masucci

## DECRETA

Per le considerazioni e le motivazioni espresse nella parte premessa, che qui si intendono integralmente trascritte;

- **di approvare**, il preventivo dell'operatore economico ANHANGER SUD SRL UNIPERSONALE con sede in Via Ferrante Imparato, 27-29 – 80146 Napoli (NA) per un importo di Euro 53.500,00 oltre Iva come da Legge per la FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SPOGLIATOIO E SERVIZI PRESSO LA NUOVA SEDE DELLA SOCIETA' IRPINIAMBIENTE IN ARIANO IRPINO.
- **di affidare** per le ragioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art.1 co.2 lett.a) del D.Lgs 120/2020 (in deroga art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016), la fornitura di cui all'oggetto all'operatore economico ANHANGER SUD SRL UNIPERSONALE.
- **di fissare** l'importo di affidamento in **Euro 53.500,00** oltre Iva come da Legge;
- **di fissare** il pagamento del suddetto affidamento così come da offerta economica;
- **di nominare** quale RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ai sensi dell'art.31 del D.Lvo 50/2016 l'ing. Roberto Iantosca;
- **di trasmettere** il presente decreto al R.U.P., al D.E.C. al Responsabile Ufficio Finanziario e all'Ufficio Gare e Contratti, per tutti gli atti consequenziali, ciascuno per le proprie competenze.

4

L'Amministratore Unico  
Dot. Antonio Russo

### *Irpiniambiente s.p.a.*

Sede legale                      Sede amministrativa  
Piazza Libertà, 1              Via Cannaviello, 57  
83100 Avellino                  83100 Avellino

Tel. 39.0825 697711  
Fax + 39.0825 697718  
e-mail: segreteria@irpiniambiente.it  
pec: posta@pec.irpiniambiente.it